

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica trasmesso a questa Amministrazione in data 27.05.2008 (prot. n. 13888) con cui è stato impugnato il provvedimento emesso dal Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia prot. int. n. 470/05 del 19.12.2005 con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 154,00 per l'utilizzazione di immobile in assenza del certificato di conformità edilizia e agibilità relativo ai lavori edili in Via Irma Bandiera n. 79 di cui alla C.E. n. 36 del 27.02.2003 e successive varianti ed è stata diffidata la ditta concessionaria dal proseguire l'utilizzo dell'immobile in quanto priva del relativo certificato, nonché a provvedere al completamento delle opere di urbanizzazione e conseguente cessione delle aree interessate, così come previsto dalla Convenzione urbanistica rep. n. 19529 del 19.02.2003;

Visti i motivi del ricorso suddetto, volto all'annullamento dell'atto impugnato;

Vista la Nota del Dirigente del Settore Finanziario e Contratti prot. n. 7585 del 15.05.2007 con la quale si chiedeva al competente Ministero di trasmettere copia del ricorso depositato presso il Ministero, ma non notificato al Comune;

Vista la Nota del Ministero delle Infrastrutture prot. n. 0002111-22/05/2008 pervenuta in data 27.05.2008 con la quale è stato trasmesso il ricorso suddetto;

Visto l'art. 9, comma 4, del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, a tenore del quale "Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero che istruisce l'affare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale.";

Ritenuto necessario, utile ed opportuno, controdedurre a detto ricorso al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

Considerato che il Comune è dotato di un Ufficio Legale - Avvocatura Civica, il cui Responsabile Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti Pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 - Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi summenzionati redigere la presente Deliberazione con omissis dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

Visto :

- gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti palesi unanimi,

**D E L I B E R A**

1) di incaricare l'Avv. Andrea Berti Responsabile dell'Ufficio Legale- Avvocatura civica, del patrocinio dell'Amministrazione comunale nel suddetto procedimento amministrativo contenzioso, assicurando gli oneri previsti dall'art. 9, comma 4, del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, presentando deduzioni al competente Ministero che istruisce l'affare;

2) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

3) di riservare a separato atto del competente Dirigente il relativo impegno per le eventuali spese procedurali e processuali.

---

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Con voti unanimi e palesi,

**D E L I B E R A**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

---